

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato,

nel procedimento n. RG 1/2024,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato da Caterina Coniglio e diretto ad ottenere l'ammissione alla procedura di esdebitazione ex art. 283 ccii;

vista l'integrazione della relazione dell'OCC di data 12.02.2025;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in Spinea (VE)

rilevato che la ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura di cui all'art. 283 ccii, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza; rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante, la quale non possiede beni mobili o immobili o crediti da incassare, non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi euro 80.407,29 (cfr. relazione OCC, pag. 20), gode solamente di un importo mensile di euro 1100,00 a titolo di retribuzione da lavoro dipendente part time svolto presso Fondazione Venezia Servizi alla Persona, con il quale corrisponde un canone di locazione mensile di euro 75,00 e sostiene spese per il proprio nucleo familiare,

costituito da una figlia maggiorenne ma tossicodipendente e seguita dal SERT, per euro 1.040,00 (cfr. relazione OCC, pag. 8);

rilevato che il reddito della ricorrente si pone al di sotto del parametro normativo di cui all'art. 283 CCII (cfr. relazione OCC, pag. 25);

rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori risparmi, come si evince dagli estratti conto esaminati dall'OCC;

rilevato che non sono emersi atti in frode compiuti dalla sig.ra Coniglio;

ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante, la quale, ha dapprima richiesto un prestito a Findomestic per finanziare le cure dentarie ed odontotecniche del figlio e ne ha in seguito stipulato un altro con Agos per saldare il debito precedente e per sostenere altre spese necessarie alla famiglia;

osservato che, per il resto, i debiti, nel complesso contenuti, attengono a tributi non pagati;

ritenuto, conclusivamente, che la situazione di sovraindebitamento sia da ricondursi a eventi negativi legati alle vicende familiari della sig.ra Coniglio, di tal ché non vi sono motivi per escludere che quest'ultima venga considerata meritevole;

visto l'art. 283 ccii;

P.Q.M.

- dichiara l'esdebitazione di CONIGLIO CATERINA, nata a Matera il 26/04/1963 e residente in 30038 Spinea (VE) alla via via Baseggio, n° 24 C.F. CNGCRN63D66F052O, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);
- dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 ccii, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione

delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto

strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di

ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in

cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art.

283 co. 1 e 2 ccii;

- dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a

carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283 co.

1 e 2 ccii;

- dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore,

entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente

interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;

- dispone che l'O.C.C. comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo

pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso

a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283 co. 8

ccii.

Si comunichi al PM e all'O.C.C..

Venezia, 13.02.2025

Il G.D.

Dott. Ivana Morandin